

**43**

**CERIMONIA DI INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO**

*Ultimo aggiornamento: 11 settembre 2024*

## Sommario

<b>CRITERI</b> .....	3
Istituzione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR. ....	4
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza dell'8 novembre 2001</i> .....	4
Modalità di svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR. ....	5
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 25 ottobre 2019</i> .....	5
 <b>APPENDICE STORICA</b> .....	 11
Modalità di svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR. ....	12
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 20 giugno 2002</i> .....	12
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 novembre 2003</i> .....	12
Tempistica e contenuti delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario .....	13
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 7 dicembre 2007</i> .....	13
Svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario delle sezioni staccate presso le sedi T.A.R. ....	14
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 febbraio 2012</i> .....	14

# CRITERI

**Istituzione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.**

*Delibera del Consiglio di Presidenza dell'8 novembre 2001*

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato sulla istituzione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR., ivi comprese le sezioni staccate.

Tale inaugurazione avrà luogo a partire dall'anno 2003 per il Consiglio di Stato e a partire dall'anno 2002 per i TT.AA.RR., ma senza predeterminare con rigidità la data relativa.

E' demandata alla terza Commissione permanente l'elaborazione di proposte organizzative per l'audizione dei Presidenti e dei Segretari Generali dei T.A.R. e per la formulazione di una proposta conclusiva.

## **Modalità di svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 25 ottobre 2019*

Il C.P.G.A nella seduta del 27 settembre 2019:

VISTO il d.P.C.M. 14 aprile 2006 (G.U. n. 174 del 28 luglio 2006), così come modificato dal d.P.C.M. 16 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008);

VISTA la delibera del C.P.G.A. dell'8 novembre 2001 di *"Istituzione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR."*;

VISTE le delibere del C.P.G.A. del 20 giugno 2002 e 28 novembre 2003 in materia di *"Modalità di svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR."*;

VISTA la delibera del C.P.G.A. del 7 dicembre 2007, relativa a *"Tempistica e contenuti delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario"*;

VISTA la delibera del C.P.G.A. del 23 febbraio 2012, relativa allo *"Svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario delle sezioni staccate presso le sedi T.A.R."*;

CONSIDERATA la necessità di uniformare le modalità di svolgimento delle cerimonie dell'anno giudiziario in tutte le sedi;

Sentito il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa nella seduta della Terza Commissione del 6 giugno 2019;

VISTA la proposta della Terza Commissione permanente formulata nelle sedute del giorno 11 luglio 2019 e del 18 luglio 2019;

### **DELIBERA**

1) di dettare le *"Linee guida"* di cui all'Allegato 1) in materia di *"Modalità di svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR."*

2) di abrogare le delibere del CPGA del 20 giugno 2002, del 28 novembre 2003, del 7 dicembre 2007 e del 23 febbraio 2012.

Formano parte integrante della presente delibera i seguenti allegati:

- 1) Linee guida per gli uffici giudiziari;
- 2) il d.P.C.M. 14 aprile 2006 (G.U. n. 174 del 28 luglio 2006), così come modificato dal d.P.C.M. 16 aprile 2008 (pubblicato nella *G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008*).

## LINEE GUIDA

**In materia di “Modalità di svolgimento delle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario presso i TT.AA.RR. e presso il Consiglio di Stato nonché della Relazione sulla attività della Giustizia Amministrativa presso il Consiglio di Stato”**

### 1) Quadro normativo

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nella seduta dell’8 novembre 2001, ha deliberato di istituire la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso il Consiglio di Stato e i TT.AA.RR., ivi comprese le Sezioni staccate.

Le successive delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa che hanno introdotto regole frammentarie ed estemporanee nella materia sono abrogate e sostituite dalle Linee Guida approvate con la presente delibera, e ciò al fine di dare una lettura coordinata e sistematica delle disposizioni organizzative che regolano tale cerimonia in modo da assicurarne una uniforme applicazione in tutti gli uffici giudiziari. Il CPGA ritiene opportuno concentrare, nei limiti del possibile, le cerimonie che si svolgono in tutte le sedi italiane in 4 giornate al massimo, in modo da assicurare la certezza dei tempi, la semplificazione delle procedure e un’adeguata divulgazione degli eventi presso gli organi di informazione nazionali e locali.

Per quanto attiene più specificamente alle regole del protocollo cui, nei limiti del possibile, si deve avere riguardo per l’organizzazione e lo svolgimento delle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario presso il Consiglio di Stato e presso i TT.AA.RR., appare qui utile richiamare quanto contenuto nel d.P.C.M. 14 aprile 2006 (pubblicato nella *G.U. n. 174 del 28 luglio 2006*), così come modificato dal d.P.C.M. 16 aprile 2008 (pubblicato nella *G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008*).

### 2) Modalità organizzative

#### a) ambito di applicazione

Le presenti “Linee guida” si applicano per la organizzazione e lo svolgimento delle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario presso la sede del Consiglio di Stato e quelle dei Tribunali amministrativi Regionali, ivi comprese le Sezioni staccate dei TT.AA.RR., nonché della Relazione sull’attività della Giustizia amministrativa presso il Consiglio di Stato.

#### b) la cerimonia

La cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario si svolge ogni anno presso il Consiglio di Stato e presso le sedi dei TT.AA.RR. in forma solenne, con le modalità previste per occasioni analoghe dalle disposizioni che regolano il cerimoniale di Stato;

durante la cerimonia è assicurato un apposito servizio d'ordine organizzato dalla forza pubblica in alta uniforme.

La possibilità di svolgere la cerimonia in luogo diverso dalla sede giudiziaria è ammessa solo in via eccezionale, previa richiesta motivata del Presidente dell'Ufficio giudiziario al Consiglio di Presidenza.

Alla cerimonia sono invitati, tra gli altri, gli esponenti di vertice delle altre magistrature, il Presidente dell'Ordine degli avvocati, l'Avvocato generale dello Stato (ovvero, nei TT.AA.RR., l'Avvocato distrettuale), il Presidente del Consiglio Nazionale Forense (ovvero, presso i TT.AA.RR., i rappresentanti locali delle associazioni sindacali forensi), i rappresentanti del Governo e del Parlamento nella cerimonia presso il Consiglio di Stato, le autorità regionali e locali, le autorità del mondo accademico, il Prefetto e le massime autorità religiose comprese quelle maggiormente rappresentative delle confessioni religiose diverse da quella cattolica. È altresì opportuno che a tale cerimonia siano invitati gli avvocati del Foro di riferimento, nonché un sufficiente numero di giornalisti appartenenti alle testate maggiormente rappresentative (anche soltanto a livello locale).

È prevista inoltre la partecipazione di almeno un componente del Consiglio di Presidenza il cui intervento segue immediatamente la relazione del Presidente. Al rappresentante del Consiglio di Presidenza nonché agli altri componenti di tale organo eventualmente intervenuti alla cerimonia deve essere riservata una adeguata collocazione in aula. Il rappresentante del Segretariato generale della Giustizia amministrativa, ove presente, prenderà la parola dopo l'intervento del componente del Consiglio di presidenza. Anche al rappresentante del Segretariato generale deve essere riservata adeguata collocazione in aula.

Ogni ufficio curerà la predisposizione di una adeguata relazione sull'attività giudiziaria svolta nell'anno precedente corredata da eventuali riflessioni che scaturiscono dalla descrizione di tale attività. La relazione viene svolta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal magistrato più anziano in ruolo. Nei TAR, a chiusura della relazione presidenziale e degli altri eventuali interventi, il Presidente dichiara aperto l'anno giudiziario presso la sede di competenza.

### **c) calendarizzazione delle cerimonie**

Il Consiglio di Presidenza ritiene necessario adottare un atto generale d'indirizzo in ordine a tempi ed alle modalità di svolgimento delle cerimonie di inaugurazione presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR., nei sensi di seguito indicati:

1) la cerimonia presso il Consiglio di Stato è fissata annualmente dal Presidente anche tenuto conto della data di inaugurazione fissata dinanzi alla Corte di cassazione e degli impegni del Presidente della Repubblica; la data della inaugurazione è comunicata al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ai Presidenti degli uffici giudiziari e consultivi della G.A. e ai magistrati amministrativi;

2) le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario presso i TT.AA.RR. sono fissate dai relativi Presidenti entro un intervallo temporale di regola non superiore a 15/20 gg. dalla data della cerimonia inaugurale presso il C.d.S. e sono tempestivamente comunicate al C.P.G.A. In particolare, le date delle cerimonie per tutti i Tribunali amministrativi regionali e per le Sezioni staccate sono concentrate,

tendenzialmente, in quattro giornate; le date delle cerimonie sono preferibilmente individuate nelle giornate di venerdì e di sabato, in modo da assicurare continuità temporale (ma non sovrapposizione) nella organizzazione degli eventi nella sede principale e nella distaccata. Lo svolgimento di un'unica cerimonia (in forma associata tra la sede di capoluogo regionale e la sezione staccata) è ammissibile, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza, su motivata e congiunta richiesta dei Presidenti delle rispettive sedi.

#### **d) assegnazione posti in aula**

Con riguardo alla assegnazione dei posti, nelle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario al Consiglio di Stato e presso i TT.AA.RR. si prendono a riferimento le disposizioni generali in materia di cerimoniale e disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche di cui al d.P.C.M. 14 aprile 2006, così come modificato dal d.P.C.M. 16 aprile 2008, ed in particolare gli artt. dal n. 4 al n. 8 e dal n. 9 al n. 11.

#### **e) relazioni e interventi**

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ritiene che la natura formale della cerimonia di inaugurazione e le sue precipue finalità di partecipazione al pubblico dei risultati raggiunti nell'anno giudiziario trascorso escludono che tale cerimonia possa trasformarsi in un'assise convegnistica dove ciascun intervenitore si ritenga legittimato ad esprimersi a titolo personale sui complessi temi della Giustizia amministrativa.

L'Organo di autogoverno della Giustizia Amministrativa ritiene necessario che le relazioni predisposte in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario dai rispettivi Presidenti degli Uffici giudiziari assicurino sinteticità dei testi e continenza nei tempi e che le stesse non contengano prospettazioni personalistiche su temi di interesse generale che possano avere una chiara connotazione politica.

La relazione del Presidente del Consiglio di Stato ha natura di *relazione generale* e quindi non è limitata ai profili dell'attività del solo Consiglio di Stato, ma si estende ai profili più generali della Giustizia amministrativa nel suo complesso; la stessa si svolgerà in un arco temporale tendenzialmente non eccedente i quarantacinque minuti, mentre gli ulteriori eventuali interventi dovranno essere contenuti in sette minuti al massimo ciascuno.

La relazione dei Presidenti dei TT.AA.RR. riguarderà prevalentemente l'ambito territoriale del relativo Ufficio giudiziario e si svolgerà, quindi, in un arco temporale tendenzialmente non eccedente i trenta minuti al massimo, mentre i successivi ed eventuali interventi programmati dovranno essere contenuti in cinque minuti al massimo ciascuno.

Le relazioni di apertura, in quanto finalizzate a illustrare l'attività dell'ufficio giudiziario di competenza (ovvero, per il Consiglio di Stato, dell'intero plesso della Giustizia amministrativa), devono trattare prevalentemente dei profili quantitativi e qualitativi del contenzioso, delle questioni più significative trattate nell'anno passato decorso, degli indirizzi giurisprudenziali e delle sentenze più rimarchevoli in una sobria e sintetica rappresentazione complessiva dell'attività svolta presso l'ufficio



giudiziario di riferimento. I presidenti riferiranno brevemente altresì delle eventuali iniziative in campo internazionale a cui hanno preso parte i magistrati dell'ufficio e comunque quelle svoltesi nella sede.

Per la cerimonia di inaugurazione presso il Consiglio di Stato è previsto, dopo la relazione del Presidente, l'intervento dell'Avvocato generale dello Stato e del Presidente del Consiglio Nazionale Forense; i testi dei due interventi sono comunicati in anticipo al Presidente del Consiglio di Stato.

Per la cerimonia presso i TT.AA.RR. è previsto, nell'ordine, l'intervento di un componente dell'organo del CPGA, che prende la parola subito dopo la conclusione della relazione pronunciata dal Presidente del Tribunale, del rappresentante del Segretariato generale della Giustizia amministrativa, ove presente, dell'Avvocato distrettuale dello Stato, del rappresentante dell'Associazione Nazionale dei magistrati amministrativi, nonché, in rappresentanza degli avvocati del libero Foro, del Presidente dell'Ordine degli Avvocati e, ove esistente, del Presidente della Camera Amministrativa<sup>1</sup>.

#### **f) spese connesse all'organizzazione delle cerimonie**

Per far fronte alle spese relative alla organizzazione ed allo svolgimento della cerimonia è previsto un apposito fondo nel bilancio annuale, con lo stanziamento delle risorse da assegnare a ciascuna sede.

#### **g) Comunicazione**

All'inaugurazione dell'anno giudiziario presso ciascuna sede è prevista la presenza dei giornalisti nonché la possibilità, previo accreditamento e autorizzazione dei rispettivi Presidenti delle sedi giudiziarie, di riprese televisive afferenti la cerimonia. La relazione predisposta dal Presidente del Consiglio di Stato e dai Presidenti dei TT.AA.RR. o delle Sezioni staccate sarà pubblicata sui siti intranet e intranet della Giustizia Amministrativa ed è messa a disposizione degli intervenuti e degli organi di stampa.

Sarà cura del Segretario del Consiglio di Presidenza comunicare ai Prefetti titolari di sede prefettizia i nominativi ed il luogo di residenza dei signori componenti del Consiglio di Presidenza, anche al fine di garantire, attraverso la partecipazione, ove possibile, dei componenti a cerimonie ufficiali a livello locale, una maggiore diffusione delle informazioni in ordine all'attività del Consiglio e della Giustizia amministrativa nel suo insieme.

---

<sup>1</sup> Relativamente alle richieste interpretative delle Linee Guida, il C.P.G.A., nella seduta del 13 febbraio 2020, ha deliberato che: *“in disparte l'opportunità di modificare la dizione “ove esistente del Presidente della Camera Amministrativa”... è demandata ai rispettivi Presidenti di T.A.R. l'individuazione di un solo rappresentante fra le due Associazioni (Società Italiana Avvocati Amministrativisti e Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti), garantendone l'alternanza e uniformandosi ove possibile all'indicazione congiunta da parte delle medesime associazioni”*.

## **h) Cerimonia di inaugurazione presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana<sup>2</sup>**

La data della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, d'ora in poi "CGARS", quale sezione staccata del Consiglio di Stato avente sede in Palermo, è fissata dal Presidente del CGARS entro un intervallo temporale di regola non superiore a 15/20 giorni dalla data della cerimonia inaugurale presso il Consiglio di Stato; il Presidente del CGARS comunica tempestivamente la data della cerimonia di inaugurazione al C.P.G.A. e al Presidente del Consiglio di Stato.

Per la cerimonia di inaugurazione presso il CGARS sono previsti, dopo la relazione del Presidente, gli interventi di un rappresentante del C.P.G.A., dell'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e, solo successivamente, gli eventuali, ulteriori interventi programmati. La relazione del Presidente del CGARS riguarderà prevalentemente l'ambito territoriale della Regione Siciliana e si svolgerà in un arco temporale tendenzialmente non eccedente i trenta minuti, mentre i successivi ed eventuali interventi programmati dovranno essere contenuti in cinque minuti ciascuno.

---

<sup>2</sup> Lettera h) aggiunta con delibera del Consiglio di Presidenza n. 63 del 18 settembre 2024, adottata nella seduta dell'11 settembre 2024.

*APPENDICE STORICA*

## **Modalità di svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 20 giugno 2002*

Tale cerimonia si svolge in forma solenne, con uso delle toghe, ed è assicurato un apposito servizio d'ordine organizzato dalla forza pubblica in alta uniforme con tutte le modalità previste dal cerimoniale dello Stato per occasioni analoghe.

E' opportuno che a tale cerimonia siano invitati gli esponenti delle altre magistrature, gli avvocati del Foro, i rappresentanti del Governo e del Parlamento, le autorità regionali e locali, le autorità del mondo accademico, il Prefetto e le massime autorità religiose comprese quelle rappresentative di altre confessioni religiose.

E' prevista inoltre la partecipazione di almeno un componente del Consiglio di Presidenza.

Anche presso il T.A.R. Lazio, ancorchè operante nella stessa città dove ha sede il Consiglio di Stato, si provvede ad organizzare analoga cerimonia, anche tenendo conto delle competenze di ambito nazionale proprie di detto Tribunale.

Ogni ufficio curerà la predisposizione di una adeguata relazione sull'attività giudiziaria e sulle riflessioni che da tale attività scaturiscono, ivi comprese le eventuali esigenze di modifica legislativa. Questa relazione potrebbe essere svolta dal magistrato più anziano in ciascun T.A.R. o, dove ci siano più sezioni, dal Presidente più anziano, atteso che il Presidente del T.A.R. deve proclamare l'apertura e che presso i T.A.R. non vi è la figura del pubblico ministero né una omologia del procuratore della Corte dei Conti.

E' previsto un apposito fondo di bilancio per tali cerimonie, con risorse da assegnare pari ad almeno 7.500 euro per ciascuna sede. In ogni caso tale somma non dovrà essere utilizzata per trasformare la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in un convegno, anche in considerazione del fatto che per i convegni sono previste altre procedure e specifico fondo.

E' opportuno comunicare la composizione del Consiglio di Presidenza ai Prefetti titolari di sede prefettizia e agli uffici periferici dello Stato, anche al fine di garantire che ai membri del C.P.G.A. sia assicurato, nelle cerimonie ufficiali, un trattamento consono all'Ufficio.

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 novembre 2003*

Nelle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario, al rappresentante del Consiglio di Presidenza deve esser assicurato il posto d'onore, e comunque agli altri eventuali membri del plenum deve essere assicurata un'adeguata collocazione.

## **Tempistica e contenuti delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 7 dicembre 2007*

Il Consiglio di Presidenza ha approvato un atto generale d'indirizzo in ordine a tempi, contenuti e modalità di svolgimento delle cerimonie di inaugurazione presso i TT.AA.RR., nei sensi di seguito indicati:

- 3) la cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato è fissata annualmente dal Presidente anche tenuto conto degli impegni delle alte autorità istituzionali che vi intervengono, è comunicata al Consiglio di Presidenza, ai Presidenti degli uffici giudiziari e consultivi della G.A. e ai magistrati amministrativi;
- 4) le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario presso i TT.AA.RR. sono fissate dai relativi Presidenti entro un intervallo temporale di regola non superiore a 30 gg. dalla data della cerimonia inaugurale presso il C.d.S. e comunicate alla C.P.G.A. tempestivamente;
- 5) alle cerimonie di inaugurazione intervengono, in rappresentanza del Consiglio di Presidenza, il Presidente, il Vice Presidente o i componenti dell'organo di autogoverno, secondo criteri di rotazione, che prendono la parola subito dopo la conclusione della relazione pronunciata dal Presidente del Tribunale, salvo che sussistano esigenze di urgenza connesse all'anticipazione di brevi indirizzi di saluto delle Autorità locali (Presidente della Regione, Presidente della Provincia e Sindaco), ove esse siano chiamate altrove da altri impegni istituzionali comunicati;
- 6) le relazioni di apertura, in quanto finalizzate a illustrare l'attività dell'ufficio giudiziario, devono trattare prevalentemente i profili quantitativi e qualitativi del contenzioso, le problematiche affrontate nell'anno decorso, gli indirizzi giurisprudenziali e le sentenze più rimarchevoli in una sobria e sintetica rappresentazione complessiva della giustizia amministrativa locale. I presidenti riferiranno brevemente altresì delle eventuali iniziative in campo internazionale a cui hanno preso parte i magistrati dell'ufficio e comunque quelle svoltesi nella sede.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Periodo aggiunto con delibera del 19 dicembre 2014.

**Svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario delle sezioni staccate presso le sedi T.A.R.**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 febbraio 2012*

Il Consiglio ha stabilito che:

- a) la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario deve svolgersi di norma presso le sedi staccate dei T.A.R. come disposto dalla delibera consiliare in data 8 novembre 2001, specie avuto riguardo alle esigenze di partecipazione del foro e delle autorità locali;
- b) lo svolgimento di una cerimonia congiunta presso la sede del T.A.R. è ammissibile solo in presenza di eccezionali circostanze e deve essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio.